



**R** CITTÀ DI  
RACCONIGI | Provincia di Cuneo

**INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. E D. LGS. 36/2023 DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI RACCONIGI PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO ANNO 2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO ANNO 2025 – CIG. B16F13C0B6**

Si rende noto che, in esecuzione della Delibera G.C. n. 57 del 24.04.2024 si intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata senza bando ex art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 per **l'affidamento in concessione dell’organizzazione e gestione del servizio di centro estivo per la Scuola dell’Infanzia nel territorio comunale di Racconigi per il periodo luglio-agosto anno 2024, con possibilità di rinnovo per il periodo luglio-agosto 2025.**

Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto dell’art.2 di cui all’allegato II.1 del d.lgs 36/2023, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazioni, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art.50 comma 1 lett. e) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all'art. 108, comma 2 lettera a del Codice, tramite la piattaforma telematica TUTTOGARE PA.

Ai soggetti idonei che presenteranno manifestazione di interesse sarà richiesta, con successiva lettera di invito, di presentare offerta tecnica ed economica.

Il presente avviso non costituisce in ogni caso proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Racconigi, il quale sarà libero di avviare altre procedure.

Il Comune di Racconigi si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al fine di potere effettuare eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso, si invitano gli operatori economici ad autorizzare il Comune di Racconigi ad utilizzare la P.E.C. [posta elettronica certificata] così come indicato nella manifestazione d'interesse. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione e notifica.

**STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Racconigi – U.M.D. 1 Area Affari Generali e del Personale, Servizi alla persona, Turismo e Servizi Sociali

Piazza Carlo Alberto n. 1

Tel. n. 0172/821611

Sito internet [www.comune.racconigi.cn.it](http://www.comune.racconigi.cn.it)

P.E.C. [comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it](mailto:comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it)

## **1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto **l'affidamento in concessione dell'organizzazione e gestione del servizio di centro estivo per la Scuola dell'Infanzia nel territorio comunale di Racconigi per il periodo luglio-agosto anno 2024, con possibilità di rinnovo per il periodo luglio-agosto 2025.**

Fatto salvo l'insorgere di circostanze che impediscano la regolare realizzazione delle attività, per l'anno 2024 il centro estivo si dovrà svolgere per n. 5 settimane decorrenti dal 1 luglio al 2 agosto, dal lunedì al venerdì, con orario giornaliero standard dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Per l'anno 2025 il periodo di svolgimento sarà determinato dall'Amministrazione comunale compatibilmente con il calendario scolastico regionale, con orari analoghi, indicativamente con inizio dal primo lunedì successivo al termine dell'attività didattica della Scuola dell'Infanzia, per una durata di cinque settimane.

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico. Come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi od altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

L'attivazione del servizio di centro estivo è obbligatoria, indipendentemente dal numero degli iscritti.

Data l'impossibilità di quantificare, al momento attuale, il numero di bambini partecipanti per l'estate 2024 e le future, si comunica, a titolo meramente esemplificativo e non predittivo, che la media settimanale degli iscritti nelle precedenti edizioni è stata di circa 50 bambini.

I bambini potranno frequentare il centro estivo per l'intero periodo o per singole settimane, con frequenza full time (dalle ore 8,30 alle ore 17,30) oppure part time (dalle ore 8,30 alle ore 13,30).

Dovranno essere rese disponibili all'utenza le seguenti opzioni:

- pre-ingresso (orario 7,30 – 8,30);
- uscita posticipata (orario 17,30 – 18,30);

Il servizio di organizzazione e gestione del centro estivo del Comune di Racconigi destinato ai bambini della Scuola dell'Infanzia consiste nella programmazione, organizzazione e realizzazione di attività educative e ludiche rivolte a gruppi di minori durante il periodo di sospensione didattica estiva.

I centri estivi mirano ad offrire un servizio con finalità ludico-educative, che fornisca nel contempo un fattivo supporto alle famiglie nella conciliazione dei tempi dedicati alla cura dei figli ed al lavoro durante il periodo di chiusura degli istituti scolastici.

Le attività svolte nei centri estivi per i bambini in età di scuola dell'infanzia, pur mantenendo le finalità educative proprie, si contraddistinguono in senso ludico, rispondendo a bisogni fondamentali del bambino quali l'esigenza del gioco, il bisogno di svago e nel contempo quello d'inclusione e seguendo ritmi diversi, più distesi e rilassati rispetto a quelli propri del periodo scolastico.

Le attività ludico-educativo-ricreative che richiedono un maggiore livello di partecipazione, attenzione, coinvolgimento nonché una guida da parte dell'educatore dovranno quindi alternarsi a quelle meno impegnative e più libere che verranno svolte individualmente o in piccolo gruppo, nel rispetto dei tempi, delle necessità e dell'età di ciascun bambino.

Nei centri estivi le attività ludico-educative mirano a promuovere:

- l'acquisizione dell'autonomia personale nel rispetto dei ritmi e dei tempi personali di ciascuno
- la promozione del senso di solidarietà e di collaborazione, il rispetto di sé e degli altri

- l'inclusione fattiva nel gruppo, intesa come superamento dell'emarginazione dovuta a disabilità o a fattori etnici o di svantaggio socio-economico
- la consapevolezza delle proprie emozioni e l'adeguatezza della loro manifestazione
- l'acquisizione e lo sviluppo di nuove competenze motorie, espressive e comunicative
- la conoscenza del territorio, valorizzandone le peculiarità storico-culturali e paesaggistiche.

Particolare attenzione andrà dedicata:

- ai momenti dell'accoglimento iniziale e dell'inserimento del bambino al centro estivo, con particolare attenzione a quei bambini che in precedenza non hanno frequentato alcun servizio educativo
- all'inserimento dei bambini in situazione di disabilità o di disagio, svolgendo, prima dell'apertura del centro estivo, riunioni con le famiglie, con i referenti del distretto sanitario di riferimento, della scuola di provenienza, dei servizi sociali, e programmando specifiche attività sia individualizzate che di gruppo
- alle peculiari richieste/bisogni espressi dalle singole famiglie
- al momento del ricongiungimento con la famiglia a fine giornata
- al momento del pranzo inteso come importante esperienza di socializzazione, dalla forte valenza educativa, tra adulti e bambini e tra bambini
- all'organizzazione degli spazi interni ed esterni in funzione delle diverse attività proposte durante la giornata ed in relazione alle diverse fasce d'età dei bambini, organizzazione che dovrà basarsi sul principio pedagogico dell'Outdoor Education (educazione all'aperto), che valorizza le opportunità dello stare all'aperto e del concepire l'ambiente esterno in sé come luogo d'apprendimento e di benessere.

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività, differenziate ogni anno da un tema guida differente ed innovativo, calibrato in base all'età degli utenti, da organizzare nella sede assegnata, prediligendo, il più possibile, l'utilizzo degli spazi esterni e tenendo conto di adeguate zone d'ombra: accoglienza, giochi di socializzazione, laboratori manuali ed espressivi, attività sportive, gite, attività di valorizzazione del territorio comunale e dell'identità locale.

L'operatore economico aggiudicatario organizzerà la gestione delle attività del centro estivo sulla base del modello di programma educativo presentato in sede di gara previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere eventuali modifiche alla programmazione proposta.

In presenza di bambini con disabilità iscritti al servizio il Comune assegnerà personale di assistenza ad personam per un monte ore congruo rispetto alla disabilità concordato in sede di riunione preliminare, così da permettere sia l'inserimento in gruppi idonei, sia specifiche attività individuali previste da una programmazione individualizzata.

Il programma di attività proposto dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara dovrà obbligatoriamente prevedere le seguenti gite/attività:

- n. 3 gite di una giornata (in settimane differenti), fuori dal territorio comunale, con meta da indicarsi in sede di offerta tecnica;
- n. 2 gite di almeno mezza giornata (in settimane differenti tra loro e da quelle in cui verranno effettuate le gite giornaliere di cui sopra), fuori dal territorio comunale, con meta da indicarsi in sede di offerta tecnica;
- n. 1 attività settimanale per ciascun gruppo relativa a laboratori di psicomotricità o analoghi tenuti da personale specificamente formato, con caratteristiche da indicarsi in sede di offerta tecnica;
- N. 1 attività settimanale per ciascun gruppo a carattere sportivo, anche da effettuarsi in loco, con variazione delle discipline proposte (es.: calcio, volley, basket, Karate, bocce, ecc.) con istruttori qualificati, con caratteristiche da indicarsi in sede di offerta tecnica;

L'Amministrazione comunale, per motivi di opportunità, si riserva comunque di variare le destinazioni delle gite proposte dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta tecnica, ad invarianza di valore economico delle stesse.

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli aspetti organizzativi e gestionali delle gite e delle attività, ivi compresi il servizio di trasporto con autobus, l'accompagnamento, la prenotazione e il pagamento del costo dei biglietti di entrata presso centri sportivi, parchi giochi o altre mete (non dovrà essere richiesta alcuna somma aggiuntiva agli utenti del servizio).

Nel caso siano previste attività esterne alle strutture sedi del servizio oggetto del presente appalto con relativo impiego di automezzi, dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi pubblici o vettori autorizzati o mezzi propri adeguati e condotti da personale in possesso delle specifiche patenti di abilitazione; nel caso di attività esterne con accompagnamento dell'utenza al mare, queste potranno essere previste solamente presso stabilimenti balneari dotati della costante presenza di bagnini di salvataggio.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la propria attività, in stretto raccordo con l'Amministrazione Comunale, anche prima dell'inizio e dopo la fine del servizio per le riunioni di programmazione, i sopralluoghi, le riunioni con i genitori per l'illustrazione e la distribuzione del programma, i rendiconti e le verifiche finali, nonché tutte le altre attività necessarie prima e dopo lo svolgimento del servizio per garantirne il buon andamento.

L'operatore economico aggiudicatario della presente concessione sarà a tutti gli effetti di legge il titolare del servizio di vacanza e responsabile del corretto funzionamento del servizio ai fini dell'attivazione dello stesso. L'operatore economico aggiudicatario dovrà pertanto, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760 "L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561", provvedere alla presentazione al Comune di Racconigi di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) di cui all'allegato 1 alla D.D. 18 maggio 2018, n. 411, corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., attestanti la piena rispondenza ai requisiti strutturali e di sicurezza dell'immobile ospitante, organizzativo gestionali del centro di vacanza, il possesso delle relative certificazioni/autorizzazioni richieste, nonché il numero e le figure professionali previste, secondo la modulistica vigente.

Ai sensi della normativa vigente, **il rapporto numerico minimo richiesto fra personale e bambini iscritti è di 1:10. Tale rapporto numerico dovrà essere sempre garantito, in qualunque momento della giornata, per tutta la durata del centro estivo.** Gli operatori economici potranno proporre, in sede di offerta tecnica, un rapporto numerico migliorativo dei minimi di legge. Tale rapporto numerico migliorativo dovrà essere sempre garantito, in qualunque momento della giornata, per tutta la durata del centro estivo. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare, in qualunque momento del centro estivo, sopralluoghi volti alla verifica dell'effettivo mantenimento dei rapporti numerici prescritti mediante conteggio degli operatori e dei bambini presenti.

È a carico dell'operatore economico aggiudicatario l'acquisto del materiale di consumo, dei giochi, piscine gonfiabili adeguate all'età dei bambini, di attrezzature audio-video, materiali di farmacia, materiali per la cura, il benessere e l'igiene personale dei bambini, ecc., necessari per l'attività del centro estivo. Tutto il materiale dovrà essere rapportato all'età e alle esigenze degli utenti, essere conforme alle normative vigenti, ed essere in quantità tale da garantire adeguate opportunità di gioco e di attività didattica a tutti i bambini, per tutta la durata del servizio. È necessario che nella descrizione del materiale e delle attrezzature che l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad implementare indicato nell'offerta tecnica, sia indicato quali di essi resteranno in dotazione al Comune

e quali invece saranno semplicemente messe a disposizione per lo svolgimento delle attività e poi ritirate dalla ditta aggiudicataria alla fine delle attività.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto inoltre a fornire le cassette di pronto soccorso con il relativo contenuto minimo obbligatorio e a verificare ed integrare, ove necessario, il contenuto minimo obbligatorio delle cassette di pronto soccorso eventualmente già presenti.

È a carico dell'operatore economico aggiudicatario, inoltre, l'acquisto dei prodotti di pulizia, igienizzazione e sanificazione (ivi compresi idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani), di raccolta dei materiali di rifiuto prodotti nelle attività, che dovranno essere conferiti nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, nonché il materiale di primo soccorso, il materiale igienico-sanitario, nonché gli eventuali dispositivi di protezione individuali del personale, in base alle disposizioni sanitarie tempo per tempo vigenti.

È escluso ogni rimborso o riconoscimento all'operatore economico aggiudicatario per danni o perdita del materiale o delle attrezzature fornite.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, i prodotti detergenti per le pulizie e per l'igiene personale, nonché i prodotti in carta tessuto per l'igiene personale devono essere conformi ai criteri ambientali minimi adottati con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" così come modificato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 24 settembre 2021.

La consegna del materiale deve avvenire in tempo utile per garantire il corretto svolgimento delle attività fin dal primo giorno di apertura all'utenza.

L'operatore economico aggiudicatario della presente concessione, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760, poiché il centro di vacanza è destinato in modo esclusivo a minori di età 3 - 6 anni, dovrà garantire l'impiego di:

- un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori
- personale, in rapporto numerico non inferiore a 1 operatore ogni 10 bambini, in possesso di uno dei titoli professionali elencati nell'art. 4 – Allegato A – Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732:
  - o diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
  - o diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
  - o diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
  - o diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
  - o diploma di liceo delle scienze umane;
  - o diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
  - o attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo);
  - o diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
  - o diploma di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
  - o diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
  - o diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari;
  - o altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

- personale ausiliario, adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all'espletamento del servizio, che deve aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

Il servizio quotidiano di refezione (quali, in via esemplificativa, l'allestimento dei tavoli, il ricevimento dei pasti, la distribuzione con scodellamento, lo sbarazzo e la pulizia dei tavoli, il lavaggio delle stoviglie e dei contenitori, la gestione dei rifiuti, la pulizia e il riassetto dei refettori ed ogni altra operazione necessaria al corretto svolgimento del servizio) comprendente la merenda mattutina, il pranzo e la merenda pomeridiana, secondo il menù primavera-estate validato in corso di validità, saranno gestiti dall'operatore economico SODEXO Spa già aggiudicatario del servizio di refezione scolastica secondo la tariffa massima settimanale pro capite di € 29,70 IVA 10% inclusa (merenda mattutina: 0,43 €/giorno + IVA 10%, pranzo: € 4,54 €/giorno + IVA 10%; merenda pomeridiana: € 0,43 €/giorno + IVA 10%) determinata dalla vigente gara d'appalto tra il Comune di Racconigi e il predetto operatore economico aggiudicatario. Il costo del pasto dovrà essere corrisposto dall'operatore economico aggiudicatario concessionario del centro estivo direttamente al soggetto gestore del servizio di refezione scolastica sulla base del numero di pasti effettivamente erogati. L'operatore economico SODEXO Spa sarà responsabile dell'applicazione sistematica di tutte le procedure di autocontrollo previste dal proprio manuale del sistema HACCP e ai documenti prescrittivi ad essi collegati. L'operatore economico aggiudicatario concessionario del centro estivo dovrà uniformarsi in ottica di proattiva collaborazione.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio di gestione del centro estivo di che trattasi dovrà occuparsi dell'assistenza durante il pranzo, della vigilanza dei minori durante il consumo dei pasti, provvedendo anche alla rilevazione e alla comunicazione delle presenze giornaliere in mensa, la comunicazione del numero giornaliero dei pasti da preparare dovrà essere fatta quotidianamente all'operatore economico SODEXO Spa già aggiudicatario del servizio di refezione scolastica.

Al personale educatore ed ausiliario tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori nel momento del pasto dovrà essere concessa la fruizione della mensa. Il costo del pasto (solo pranzo, pari a € 4,54 + IVA 10%) dovrà essere pagato dall'operatore economico aggiudicatario concessionario al soggetto gestore del servizio di refezione sulla base del numero di pasti effettivamente erogati.

L'operatore economico aggiudicatario della presente concessione, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760, poiché trattasi di centro di vacanza con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che si avvale di forme di ristorazione già autorizzate, in riferimento alle attività di ristorazione è esonerato dalla presentazione di SCIA. Poiché il centro si avvale di si avvale di OSA già registrati da parte dell'ASL per la medesima attività, la notifica sanitaria non è necessaria; l'operatore economico aggiudicatario deve però trasmettere direttamente al SIAN dell'ASL comunicazione di cui all'allegato 2 della D.D. 17 maggio 2019 n. 392 per segnalare quale OSA già notificato effettuerà il servizio di preparazione e di somministrazione di pasti.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio di gestione del centro estivo dovrà garantire altresì i servizi di apertura, chiusura, custodia e pulizia (igienizzazione e sanificazione) della sede del centro estivo (fatta esclusione del refettorio) mediante l'impiego di proprio personale ausiliario. Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata pulizia di tutti gli ambienti (sia interni che esterni) e, più volte al giorno, secondo necessità, la pulizia ed igienizzazione dei servizi igienici. La presenza di personale ausiliario dovrà essere assicurata nell'intero arco orario di apertura del servizio, con una distribuzione oraria secondo la programmazione delle attività e tenuto conto delle fasce orarie di maggiore affluenza dei bambini.

L'operatore economico aggiudicatario della presente concessione, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760, in quanto titolare dell'attività del centro di vacanza per minori dovrà fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compreso il personale operante

## **Codice CPV: 92331210-5 “Servizi di animazione per bambini”**

Divisione in lotti: NO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni richieste afferiscono a un servizio unitario e non suscettibile di frazionamento.

### **2. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La **durata** della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di **numero 5 settimane decorrenti dal 1 luglio 2024 al 2 agosto 2024**, con opzione di proroga contrattuale discrezionalmente attivabile dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice **per n. 5 settimane** durante il periodo estivo dell'anno 2025, indicativamente con inizio dal primo lunedì successivo al termine dell'attività didattica della Scuola dell'Infanzia, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente, alle medesime condizioni tecnico-economiche di aggiudicazione.

Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta del contraente e gli adempimenti ad essa susseguenti si protraessero a tal punto da non permettere l'avvio del servizio alla data di inizio del 01/07/2024, la stazione appaltante ha facoltà di differire il termine iniziale di avvio del servizio. In tal caso, la data del termine finale del servizio resta invariata al 02/08/2024 e l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa economica dovuta alla riduzione della durata della concessione.

L'Amministrazione comunale si riserva sin d'ora la facoltà di non attivare il centro estivo nella sua interezza o sospenderlo in parte qualora il numero di iscrizioni non sia sufficiente a giustificare lo svolgimento del servizio, dandone comunicazione con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla presunta data di avvio attività, senza che l'operatore economico possa vantare al diritto per la mancata prestazione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 17, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del Codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto può aver luogo in via d'urgenza, in pendenza di stipulazione dello stesso, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Al momento della cessazione del contratto, sia che essa abbia luogo secondo il termine contrattualmente fissato, sia che intervenga anticipatamente, il direttore dell'esecuzione dà corso, ai sensi dell'art. 116, comma 1, del Codice, agli accertamenti di regolare esecuzione delle prestazioni, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

**L'operatore economico si impegna ad applicare, in caso di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, della proroga contrattuale prevista per l'anno 2025 per n. 5 settimane durante il periodo estivo, il medesimo costo pro capite settimanale per ogni bambino offerto per il periodo 01/07/2024 – 02/08/2024.**

### **3. IMPORTO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVO**

L'importo a base di gara, sul quale i concorrenti dovranno presentare il ribasso offerto espresso in %, è il seguente:

**-€ 160,00 (euro centosessanta/00) di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pro capite a settimana più IVA se e come dovuta ai sensi di legge a titolo di costo onnicomprensivo frequenza full time (pasti: merenda mattutina, pranzo, merenda pomeridiana inclusi).**

**Si precisa che il costo pro capite a settimana posto a base di gara, ammontante a € 160,00 più IVA se e come dovuta ai sensi di legge, include i costi relativi al servizio di refezione pari a massimo € 29,70 IVA inclusa (merenda mattutina: 0,43 €/giorno + IVA 10%, pranzo: € 4,54 €/giorno + IVA 10%; merenda pomeridiana: € 0,43 €/giorno + IVA 10%) che l'aggiudicatario dovrà corrispondere sulla base delle effettive presenze alla ditta SODEXO ITALIA SPA già aggiudicataria del servizio di refezione.**

L'importo complessivo della concessione con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del capitolato viene di seguito specificato:

Servizio di organizzazione e gestione del centro estivo del Comune di Racconigi destinato ai bambini della Scuola dell'Infanzia per l'anno 2024 con decorrenza dal 1 luglio 2024 ovvero dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione fino al 2 agosto 2024 per un importo di **€ 40.000/00 (euro quarantamila/00)** di cui **€ 0,00 (euro zero/00)** per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato **pari all'85%**.

La stazione appaltante prevede un'opzione di rinnovo discrezionalmente attivabile ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice per una durata pari a **ulteriori 5 settimane durante il periodo estivo dell'anno 2025** (indicativamente con inizio dal primo lunedì successivo al termine dell'attività didattica della Scuola dell'Infanzia) per un **importo presunto** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge non superiore a **€ 40.000/00 (euro quarantamila/00)** di cui **€ 0,00 (euro zero/00)** per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, tale valore massimo stimato della modifica comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato **pari all'85%**.

Ai fini dell'art. 14, comma 1, del Codice, il **valore massimo stimato della concessione** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è pari a **€ 80.000/00 (euro ottantamila/00)** di cui **€ 0,00 (euro zero/00)** per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato **pari all'85%**.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il costo pro capite settimanale del servizio all'esito della procedura sarà così determinato:

- Frequenza full time (orario 8,30 – 17,30, merenda mattutina + pranzo + merenda pomeridiana inclusi): 100% del costo pro capite settimanale al netto del ribasso di gara;
- Frequenza part time (orario 8,30 – 13,30, merenda mattutina + pranzo inclusi): 70% del costo pro capite settimanale al netto del ribasso di gara;
- Opzione pre-ingresso (orario 7,30 – 8,30): maggiorazione del 10% del costo pro capite settimanale al netto del ribasso di gara;
- Opzione uscita posticipata (orario 17,30 – 18,30): maggiorazione del 10% del costo pro capite settimanale al netto del ribasso di gara;

Sia opzione pre-ingresso (orario 7,30 – 8,30) che opzione uscita posticipata (orario 17,30 – 18,30):



maggiorazione del 15% del costo pro capite settimanale

Il valore massimo della concessione è stato stimato, tenendo conto della media degli iscritti negli anni precedenti, calcolando un numero di iscrizioni pari a 50 bambini alla settimana per 5 settimane per ogni anno.

La stima del costo del servizio è svolta utilizzando come base di calcolo i costi annuali delle retribuzioni delle figure professionali richieste, desunti dalla bozza del C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali siglata in data 26/01/2024 tipologia di imprese che storicamente hanno partecipato alle gare precedenti per il medesimo servizio o procedure similari.

In relazione alla tipologia del servizio oggetto della concessione e ai titoli di studio e requisiti richiesti al personale si è ritenuto, sulla base degli inquadramenti previsti dalla bozza del CCNL della Cooperazione Sociale, di prevedere un inquadramento come di seguito riepilogato:

-D3 per il coordinatore responsabile del centro estivo;

-C3/D1 per il personale educativo;

-B1 per il personale ausiliario;

Si precisa che gli inquadramenti di cui sopra sono stati tenuti in considerazione a titolo presuntivo per la stima del costo pro capite di iscrizione settimanale da porre a base di gara, tuttavia l'inquadramento lavorativo del personale è demandato all'operatore economico aggiudicatario nel rispetto della normativa vigente dei contratti collettivi in essere.

E' stato calcolato che l'incidenza dei costi di manodopera sul costo pro capite settimanale di iscrizione posto a base di gara è pari all'85%.

L'art. 41 comma 14 del D. Lgs n. 36/2023 prevede che i costi della manodopera non siano soggetti al ribasso.

Il terzo periodo del comma 14 precisa che resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale che impatta sui costi della manodopera, diminuendone così l'importo stimato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara.

L'ANAC, nel bando tipo 1/2023 (art. 17) ha previsto che "l'operatore economico dovrà indicare nell'offerta il costo della manodopera. Se l'operatore economico riporta nell'offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla Stazione Appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 36/2023.

**Il valore della concessione è stimato sulla base dell'esperienza storica ed è soggetto al rischio di impresa derivante dalla variazione, in diminuzione o in aumento, in relazione al numero di iscritti effettivi, e non costituisce in alcun caso impegno per l'Amministrazione Comunale. L'eventuale variazione in aumento o diminuzione degli iscritti non dà luogo a variazioni del costo pro capite settimanale stabilito all'esito della presente procedura.**

I corrispettivi dovuti all'appaltatore dal Comune di Racconigi per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara. L'offerta dovrà essere formulata sotto forma di costo pro capite di iscrizione a settimana per ogni bambino iscritto, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, e dovrà essere inferiore al costo pro capite di iscrizione a settimana per ogni bambino iscritto posto a base di gara.

L'offerta formulata dall'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto si intende onnicomprensiva di ogni genere connesso, nessuno escluso, nessun altro compenso spetterà

all'appaltatore.

Pertanto l'appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente capitolato.

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è pertanto fisso e invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi evento impreveduto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio.

#### **4. LUOGO DI ESECUZIONE**

Il servizio oggetto della convenzione dovrà essere svolto, fatto salvo l'insorgere di circostanze che impediscano la regolare fruizione degli spazi, all'interno del plesso scolastico attualmente sede della Scuola dell'Infanzia "Salvo d'Acquisto" sita in Corso Regina Elena n. 73 – 12035 Racconigi (CN) e relative pertinenze.

Per tale plesso il Comune di Racconigi si accollerà a proprio esclusivo carico gli oneri delle utenze e delle manutenzioni.

Per altri spazi e ambiti utili alla realizzazione del progetto presentato, il soggetto proponente sarà responsabile sia per quanto attiene i costi di utilizzo o affitto degli spazi/attrezzature sia per quelli eventualmente derivanti da danni, senza nulla chiedere alla stazione appaltante.

Al fine di predisporre il progetto organizzativo ed educativo gli operatori economici che parteciperanno alla procedura di gara dovranno, **prima della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalle successive fasi**, effettuare un sopralluogo obbligatorio presso la struttura della Scuola dell'Infanzia "Salvo d'Acquisto", così da prendere piena visione dei locali, arredi, attrezzature, spazi esterni esistenti. Sono inoltre a disposizione, tra la documentazione di gara, le planimetrie dell'edificio.

Codice NUTS: ITC16.

#### **5. CORRISPETTIVI**

Per i servizi prestati il corrispettivo spettante all'Impresa aggiudicataria è costituito dal combinato dei seguenti punti e cioè:

A) dalla riscossione diretta delle tariffe unitarie settimanali, approvate annualmente dalla Giunta del Comune di Racconigi, da intendersi già comprensive di I.V.A, dovute dagli utenti del servizio. Per utenti si intendono gli iscritti al servizio;

B) dalle somme dovute dall'Ente concedente a titolo di differenza fra la somma dovuta all'I.A. direttamente da parte dell'utente e il costo settimanale pro capite offerto in sede di gara.

L'I.A. ha comunque diritto, in qualsiasi caso, al corrispettivo settimanale pro capite solo per le settimane effettivamente prenotate e fruite dagli utenti.

Nei costo settimanale pro capite offerto in sede di gara si intendono interamente compensati all'I.A. tutti i servizi comprese le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, per la buona esecuzione del servizio di centro estivo.

L'I.A. non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

#### **6. RISCOSSIONE DELLE TARIFFE**

All'I.A. compete la gestione della procedura di riscossione delle tariffe stabilite dalla Giunta del Comune di Racconigi, con propri mezzi e proprio personale.

Per tutta la durata del contratto l'I.A. dovrà garantire, per detto servizio di riscossione, una reperibilità

quotidiana ed essere accessibile, oltre che di persona presso l'indirizzo della sede, attraverso telefono, posta elettronica.

Per i pagamenti delle tariffe a carico degli utenti, l'I.A. deve poter consentire agli utenti il pagamento a mezzo bonifico o altri sistemi individuati dall' I.A (contanti, bollettino postale, Bancomat, ecc) e all'emissione di apposita ricevuta/fattura secondo la disciplina fiscale applicata.

## **7. GESTIONE DELLE MOROSITA'**

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune di Racconigi trasferisce al concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi. A tale fine spetta al concessionario la rilevazione degli utenti morosi e la relativa escussione per via inizialmente bonaria e successivamente per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per l'amministrazione concedente e previo inoltro di almeno due solleciti scritti all'utenza insolvente.

I crediti derivanti da tariffe in capo agli utenti che l'I.A. non sia riuscita a riscuotere, esperiti tutti i tentativi di recupero bonari, in nessun caso potranno essere ceduti all'E.C.

Per tentativo di recupero bonario si dovrà intendere l'emissione di una lettera di sollecito da parte dell'I.A. all'utente, da inviarsi entro quindici giorni dal termine di scadenza fissato, avente valore di costituzione in mora ex art. 1219 del Codice Civile con conseguente interruzione dei termini di prescrizione e inizio decorrenza interessi moratori, fornendo un termine di pagamento non inferiore a 10 giorni dalla ricezione. Qualora il debito non venga estinto, dovrà seguire una seconda lettera di sollecito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e un nuovo termine di pagamento non inferiore a 10 giorni dalla ricezione dell'secondo sollecito. L'I.A. ha facoltà di proporre all'utente un eventuale piano di rateizzazione al fine del recupero del credito.

Eventuali sospensioni individuali del servizio dovute a morosità dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

## **8. SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in concessione del servizio di cui all'oggetto gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Poiché la procedura di affidamento conseguente alla presente indagine di mercato sarà effettuata sulla piattaforma telematica TUTTOGARE PA, sarà richiesta l'iscrizione alla medesima.

## **9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 nonché degli ulteriori requisiti elencati nel presente articolo che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà essere presentata, sottoscritta digitalmente ovvero con firma autografa e allegato documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, all'interno della documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta.

I concorrenti dichiarano:

- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritti nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

- di non essersi resi colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- di non essere sottoposti a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di non essersi resi inottemperanti agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertati, costituenti una grave violazione a norma di legge.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) e c) del codice i requisiti di cui al presente art. 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 i requisiti di cui al presente articolo 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se

dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

### **10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico dovrà altresì comprovare, a **pena di esclusione**, il possesso degli stessi mediante presentazione, all'interno della Busta A – busta amministrativa, di tutta l'apposita documentazione.

#### **10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**A) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### **10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**B) Esecuzione negli ultimi tre anni (2021 – 2022 – 2023) di almeno un servizio in ciascun anno di gestione di centro estivo dedicato ai bambini della fascia di età 3-6 anni frequentanti la Scuola per l'Infanzia.**

Tale requisito è richiesto in funzione della necessità di individuare un operatore professionale dotato di idonea capacità tecnica e professionale a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

-attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo del periodo di esecuzione;  
contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **10.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettera e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 31/03/2023 n. 36 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

-da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

-da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **Ulteriori indicazioni**

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 36/2023 medesimo al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **10.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023 utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 medesimo al fine di decidere sull'esclusione.

## **11. IMPEGNO DEL CONCORRENTE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 36/2023 il concorrente assume i seguenti impegni:

-garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività

oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse condizioni economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

## **12. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve a entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372 comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti e dichiararli presentando un proprio DGUE e compilare nelle parti pertinenti;

- impegnarsi verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del D. Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta

l'esclusione del concorrente.

### **13. SUBAPPALTO**

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D. Lgs. 36/2023, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di assoluta nullità.

Sarà parimenti nullo l'accordo con cui venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate: non sarà quindi possibile subappaltare il 100% delle attività.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, terzo periodo, troviamo poi che sarà considerato nullo l'accordo con cui si affidi ad altri:

- a) la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;
- b) la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nelle ipotesi previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 il Comune di Racconigi procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) Durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) Entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) Il subappaltatore trasmette al Comune la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) Il Comune verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, il Comune accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dal Comune per i controlli di competenza.

L'appaltatore deve comunicare al Comune le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.

Il Comune di Racconigi controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanziate.

L'appaltatore deve comunicare al Comune i dati relativi a tutti i contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata



e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **14. PROCEDURA**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del Codice, l'intera procedura verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in formato elettronico.

L'Ente si avvarrà per lo svolgimento della procedura della piattaforma di e-procurement denominata TUTTOGARE PA, accessibile al seguente indirizzo: <https://racconigi.tuttogare.it>.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al Comune di Racconigi, entro **le ore 9,00** del giorno **13 maggio 2024**, inserendo sul portale TUTTOGARE PA, all'indirizzo sopra indicato, categoria merceologica - CPV: 92331210-5 "Servizi di animazione per bambini", la manifestazione di interesse (Allegato 2) allegata al presente atto, in formato elettronico, debitamente sottoscritta con firma digitale.

L'accesso al portale TUTTOGARE PA è consentito dall'indirizzo internet <https://racconigi.tuttogare.it/> menù "Accedi".

Pertanto:

- l'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;
- le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Norme Tecniche di Utilizzo", reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;
- per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile contattare l'Help Desk: +39 02 400 31280 – [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it)

Il Comune di Racconigi prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato.

Il Comune di Racconigi provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle istanze pervenute. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale.

Si fa presente che l'operatore non iscritto sul portale della piattaforma Tuttogare **NON** verrà invitato alla procedura di gara.

Il Comune provvederà alla spedizione dell'invito mediante la piattaforma telematica e gli operatori invitati – secondo le modalità previste nella lettera – provvederanno nei termini indicati a far pervenire la propria offerta sulla piattaforma, in modalità telematica.

Lingua utilizzata: Italiano

#### **15. INFORMAZIONI**

Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste:

-telefonicamente presso l'Istruttore Amministrativo Area dell'Area U.M.D. 1 Affari Generali e del Personale, Servizi alla persona, Turismo e Servizi sociali sig.ra Mara Demichelis al numero: 0172/821681;

- mediante la funzione richiesta chiarimenti sulla piattaforma telematica TUTTOGARE PA

Per informazioni sull'utilizzo della piattaforma telematica TUTTOGARE PA è possibile contattare: Help desk assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280 - Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00. Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio del Comune di Racconigi;
- sul sito web del Comune di Racconigi all'indirizzo [www.comune.racconigi.cn.it](http://www.comune.racconigi.cn.it).
- sulla piattaforma telematica TUTTOGARE PA.

## **16. RISERVATEZZA DEI DATI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, e del GDPR 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel capitolato.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Racconigi – Responsabile Valerio Oderda – Sindaco. I dati di contatto del titolare del trattamento sono: Comune di Racconigi, Piazza Carlo Alberto n.1 – CAP 12035, Racconigi (CN) pec [comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it](mailto:comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it) - telefono n. 0172/821611

Per specifico obbligo del Regolamento UE n. 2016/79 il Comune ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Tavella avv. Silvio e-mail [RPD@comune.racconigi.cn.it](mailto:RPD@comune.racconigi.cn.it)

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di gara e per permettere l'esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i partecipanti alla gara stessa.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'impossibilità alla partecipazione della gara.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di gara, anche successivamente, per l'espletamento di obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l'utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/79 l'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

L'appaltatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune di Racconigi entro il

termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;

-dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

L'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari.

L'appaltatore dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Comune di Racconigi e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

### **17. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. Deve indicare altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **18. OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Racconigi che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti

dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Racconigi, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con proprio Orientamento.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

#### **19. CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previste dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Racconigi" consultabile sul sito web comunale.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3, del citato codice di comportamento.

Il personale dell'appaltatore nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile e un comportamento rispettoso nei confronti dei minori beneficiari del servizio, del personale scolastico e comunale, del pubblico e di chiunque venga a contatto con esso.

#### **20. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente dell'Area U.M.D. 1 Affari Generali e del Personale, Servizi alla Persona, Turismo e Servizi sociali Dott.ssa Sonia Zeroli.

Racconigi, lì 26.04.2024

il Dirigente dell'Area U.M.D. 1  
"Affari Generali e del Personale, Servizi alla persona,  
Turismo e Servizi sociali"  
(Dott.ssa Sonia Zeroli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.